



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

Newsletter

**Speciale
Emergenza
Immigrazione**

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

IN QUESTO NUMERO

- ❖ Per la Corte dei Conti i contributi ministeriali percepiti dal Comune per la presenza di migranti hanno finalità vincolata
- ❖ Sgombero di immobili dove sono alloggiati immigrati richiedenti asilo. I poteri del Sindaco e i limiti della normativa speciale sull'immigrazione
- ❖ In caso di condanna per reati inerenti gli stupefacenti il rinnovo del permesso di soggiorno va automaticamente negato
- ❖ Se lo straniero ha già usufruito del termine massimo per l'iscrizione nelle liste di collocamento è legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Per la Corte dei Conti i contributi ministeriali percepiti dal Comune per la presenza di migranti hanno finalità vincolata

Con l'art. 12, comma 2, del Dl. n. 193/196, sono stati stanziati 100 milioni di Euro per concorrere ai costi sostenuti dai Comuni per l'accoglienza dei migranti. Nello specifico è stato istituito, nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" – Programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose". Questo Fondo servirà a finanziare dei contributi "una tantum", il cui importo massimo è stato fissato in Euro 500 per ogni richiedente protezione ospitato e che saranno attribuiti ai Comuni ove questi sono presenti.

Come successivamente chiarito con una Nota del 10.2.2017 dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, per detti contributi non vi sarà alcun vincolo di destinazione e, pertanto, i Comuni potranno utilizzarli liberamente.

Contrariamente, però, a quanto sostenuto dal Ministero la Corte dei conti afferma, invece, che i menzionati contributi soggiacciono ad uno specifico vincolo di destinazione.

La pronuncia n. 177/2017 della Corte dei conti, sez. di controllo per la Regione Lombardia prende le mosse da un esposto di un Sindaco il quale, dopo aver rappresentato che il Comune non ha sostenuto alcuna spesa afferente la gestione dei flussi migratori, chiede di esprimere un parere "in merito all'utilizzo dei contributi ministeriali percepiti dall'Ente per la presenza di migranti sul proprio territorio".

In particolare, l'ente chiede «se gli stessi siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo oppure al contrario,

nonostante il Comune non abbia sostenuto spese, sia possibile utilizzarli per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

La Sezione adita osserva preliminarmente, con il parere n. 177/2017, che, anche se l'ente nell'incipit del quesito chiede se i contributi in discorso «siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo», di fatto non formula una richiesta di parere sull'esistenza o meno di un vincolo di cassa ma, ancora più in generale, chiede se sia possibile destinare i trasferimenti in discorso «per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Ne consegue che non essendo strettamente pertinente con il quesito formulato dall'ente, la Sezione non affronta il tema della gestione della cassa (tema per il quale, tra l'altro, si rinvia alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 35/SEZAUT/2015/INPR che delinea il distinguo tra entrate "vincolate" e "destinate").

Chiarito ciò la Corte ricorda che il primo periodo del primo comma dell'art. 187 TUEL stabilisce che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati». Il comma 3 ter, poi, alla lettera c) precisa che «costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: (...) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata».

La Corte dei conti ritiene che i trasferimenti oggetto della richiesta di parere siano riconducibili alla lettera c) del comma 3 ter cit.. Infatti, il D.L. 22/10/2016, n. 193 (come modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225), all'art. 12, secondo comma, afferma che "Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che

accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo”.

Sulla scorta di detto quadro normativo, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha emanato il D.M. 30/12/2016 con il quale ha dettato le “Modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»”.

Ne consegue che le entrate accertate dall'ente locale a titolo di trasferimenti ricadenti programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» devono necessariamente essere destinate a detta finalità.

Sgombero di immobili dove sono alloggiati immigrati richiedenti asilo. I poteri del Sindaco e i limiti della normativa speciale sull'immigrazione

La sentenza del Tar Lazio in commento è importante perché attesta la legittimità delle ordinanze dei Sindaci che, ritenendo non idonei sotto il profilo igienico sanitario, in contrasto con quanto sostenuto dalla Prefettura, un immobile a disposizione di una società privata per l'accoglienza di immigrati stranieri richiedenti asilo e privi di reddito, ne dispongono lo sgombero. Si tratta della sentenza del Tar Lazio di Latina, Sezione I, numero 370/2017 riguardo al provvedimento di un Sindaco della Provincia di Frosinone.

Questa decisione ha grande rilevanza data la gestione che hanno i prefetti dell'emergenza immigrazione, che spesso porta ad atteggiamenti poco collaborativi fra le diverse istituzioni, in particolare a rapporti tesi fra Comuni e Prefettura stessa.

La questione va inquadrata nel contesto normativo in riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo numero 142/2015, che prevede che nel caso in cui siano esauriti i posti disponibili all'interno dei centri governativi di prima accoglienza e di quelli Sprar, a causa della fortissima pressione migratoria dei richiedenti asilo, il Prefetto possa, dopo essersi consultato con il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale, disporre l'accoglienza in strutture temporanee, allestite per l'occorrenza, avendo preventivamente valutato le condizioni di salute dell'immigrato anche per accertare se necessiti di particolari cure o assistenza.

Tali strutture vengono individuate dalla Prefettura, dopo aver sentito l'ente locale in cui è collocato l'immobile, seguendo le procedure previste per l'affidamento dei contratti pubblici, ma questo tipo di accoglienza dovrebbe essere limitata esclusivamente al tempo necessario a

trasferire i richiedenti nelle strutture governative e Sprar.

Queste strutture, devono comunque rispettare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 142/2015, al fine di soddisfare nel modo migliore le esigenze di accoglienza degli ospiti. E' necessario che siano tutelate la sfera privata, comprese le differenze di genere, esigenze connesse all'età, tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, organizzazione delle misure necessarie per le persone con esigenze particolari come ad esempio i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le vittime della tratta di esseri umani, le persone malate gravemente o affette da disturbi mentali, le persone per cui è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o che siano stati discriminati per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, oltre alle vittime di mutilazioni genitali.

Il Sindaco, nel caso in oggetto, ha adottato il provvedimento, poi impugnato, sulla base dei poteri che gli vengono assegnati dagli articolo 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, ma anche dall'articolo 222 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, cioè che *"Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero"*.

I magistrati amministrativi hanno rilevato che la prima delle norme citate, al comma 5, prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*. In questo caso concreto però, il Sindaco a parte la condizione di sovraffollamento, non ha indicato nell'ordinanza alcuna situazione concreta che potesse configurare una reale emergenza sanitaria. Il provvedimento non presenta quindi i requisiti richiesti dalla

normativa del settore, cioè non è motivato per quanto riguarda i presupposti di necessità ed urgenza, che devono essere attuali e concreti, non solamente eventuali o potenziali, che sono necessari per adottare un atto extra ordinem. Mancano inoltre le spiegazioni sul perché le asserite ragioni di grave rischio sanitario non possano essere affrontate e risolte con gli strumenti ordinari, messi a disposizione dall'Ordinamento, in maniera efficace.

Invece il comma 4, dell'articolo 54, permette l'adozione mediante atto motivato di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, che rispettino i principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al Prefetto anche per concordare gli strumenti necessari alla loro attuazione.

Nella situazione oggetto della sentenza il Tar richiama la premessa della convenzione stipulata fra ricorrente e Prefettura di Frosinone dove è spiegato che l'articolo 3 del Regolamento di attuazione della legge numero 563/1995 prevede, tra le altre cose, che le prefetture per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possano disporre interventi volti a garantire la prima assistenza degli stranieri realizzabili anche tramite la collaborazione di soggetti pubblici e privati, individuando le strutture di accoglienza aventi le caratteristiche ritenute idonee caso per caso sulla base delle varie esigenze.

Leggendo le norme si evince che è una competenza del Ministero dell'Interno e della Prefettura, individuare le strutture da adibire all'accoglienza degli immigrati irregolari, come anche la valutazione sulla idoneità delle stesse a soddisfare le esigenze previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto numero 142/2015. Dato questo contesto normativo, si arriva alla conclusione che l'ordinanza del Sindaco è illegittima per incompetenza dato che si

occupa della materia dell'accoglienza agli immigrati irregolari che è invece, come abbiamo visto, riservata in via esclusiva al Ministero dell'interno e alle prefetture. Inoltre nell'esercizio del potere previsto dall'articolo 54 del Tuel il Sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, è un organo dello Stato e come tale è gerarchicamente sottoposto al Prefetto: per questi motivi non può adottare atti che contrastino con quelli emessi dal Prefetto medesimo.

In caso di condanna per reati inerenti gli stupefacenti il rinnovo del permesso di soggiorno va automaticamente negato

Un cittadino straniero ha impugnato, innanzi al TAR competente, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – originariamente rilasciato per ricongiungimento familiare con la moglie, cittadina italiana, con la quale lo stesso non risulta più convivere da anni – adottato dalla Questura in ragione dell'assenza di una regolare situazione lavorativa e di redditi sufficienti al proprio sostentamento, nonché dell'esistenza di due condanne ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, per reati ritenuti 'ostativi' dalla Questura.

Dopo essere risultato soccombente in primo grado, l'interessato ricorre anche al Consiglio di Stato evidenziando, in particolare, che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto deciso in casi analoghi, avrebbe ritenuto automaticamente ostative le condanne penali, anziché valutare in concreto la sua pericolosità sociale.

A tal fine l'appellante invoca la giurisprudenza della Corte Costituzionale concernente l'illegittimità dell'automatico rifiuto di regolarizzazione nei confronti degli stranieri destinatari di sentenze di

condanna per alcuno dei reati contemplati dall'art. 381 c.p.p., ossia per i casi di arresto facoltativo in flagranza (sentenza n. 172 del 2012).

Cionondimeno i Giudici di Palazzo Spada confermano, con la sentenza n. 3870 del 2017, la legittimità del diniego adottato dalla Questura.

Ed infatti, nel caso in questione, viene evidenziato come le condanne in materia di stupefacenti siano "automaticamente" ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, qualunque sia la pena detentiva riportata e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 4 comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4395; 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919).

In altre parole, in presenza di siffatte condanne – e, si badi bene, anche in presenza di una sola condanna – non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione, che deve dare immediata applicazione al disposto normativo (Cons. St., sez. III, 1° agosto 2014, n. 4087).

La stessa Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme, ha giudicato non in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione sull'automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora lo straniero extracomunitario abbia riportato una condanna per un reato inerente agli stupefacenti, sottolineando la non manifesta irragionevolezza di tale previsione, anche perché detta ipotesi delittuosa, tra l'altro, spesso implica «contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali» (sentenza n. 148 del 2008).

Tale principio è stato ribadito, poi, nella

pronuncia del 12 dicembre 2014, n. 277,, ove la Corte analizza e condivide le ragioni di un sistema espulsivo calibrato in funzione di “tipologie” di reati.

Inoltre, nel caso in questione, non rileva il principio secondo cui l'automatismo delle cause ostative viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una valutazione discrezionale quando sussistono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell'art. 5, comma 5, del citato testo unico, secondo cui «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Ed infatti, dalla documentazione versata in atti, è emerso che l'istante non convive più con la moglie (cittadina italiana) e, pertanto, non può essere invocato il superamento dell'automatismo espulsivo che trova fondamento nell'esigenza di tutela della famiglia, di vincoli affettivi e di sostegno anche materiale ed economico propri del nucleo familiare “convivente” e in cui vi sia “effettività” di una vita familiare della coppia

Se lo straniero ha già usufruito del termine massimo per l'iscrizione nelle liste di collocamento è legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

E' legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, quando non vi siano dei requisiti oggettivi alla base, come affermato dal Tar Lombardia nella sentenza numero 1660 del 2017, depositata il 21 luglio.

Un cittadino extracomunitario ha impugnato davanti al Tar Milano il provvedimento del Questore locale con cui era stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, siccome il richiedente aveva già usufruito del termine stabilito dal comma 11 dell'articolo 22 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Le ragioni che hanno portato i giudici amministrativi a questa scelta sono due. La prima motivazione è che lo straniero dopo aver perso il lavoro, ha avviato tutte le attività necessarie alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, solamente dopo aver ricevuto la notifica del preavviso di provvedimento negativo, pur tuttavia non avendo evidenziato alcun nuovo elemento che gli avrebbe consentito il rilascio del titolo richiesto.

La seconda ragione è che lo straniero, al momento del diniego, non aveva alcuna possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto aveva già usufruito del periodo di permanenza di un anno all'interno dello Stato italiano, a partire dal momento della perdita del lavoro.

Questa sentenza è degna di rilievo perché è perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude che sia configurabile rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un

qualche potere discrezionale di proroga oltre il termine ricavabile dal comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo numero 286 del 1998.